

La natura del capitale sociale e della riserva statutaria di cui all'art 6, comma 3, dello statuto sociale presuppone che la Società Abbanoa abbia una dotazione di mezzi propri pari a complessivi 313.775.415 milioni di euro.

Tale ammontare è stato determinato nel piano economico e finanziario della gestione, documento allegato alla convenzione di affidamento. Tale previsione aveva la funzione di garantire l'adeguata patrimonializzazione della società e quindi la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio.

La riduzione del capitale e delle riserve proposta, determinerebbe una patrimonializzazione della società inferiore al 10%. Vorrebbe pertanto dire che a fronte di mille euro di attivo patrimonializzato, questi sono finanziati per più di 900 euro ricorrendo al debito e per meno di 100 euro con i mezzi propri. Tale situazione denota una sottocapitalizzazione accompagnata da un forte squilibrio finanziario. Questo implica il ricorso a strumenti di indebitamento molto rilevanti, il che espone la società a rischi notevoli di insolvenza o perdita di equilibrio finanziario.

Inoltre dall'esame degli atti non si ravvisano le motivazioni congrue e razionali, così come previste dalla giurisprudenza e dalla prassi, per la riduzione reale del capitale sociale, come ad esempio l'esubero del capitale rispetto all'attività svolta.

Anzi, sotto altro aspetto queste previsioni sono completamente incoerenti e non adeguate rispetto alle azioni che sta ponendo in essere l'organo amministrativo, atteso che la società sta internalizzando i servizi affidati all'esterno più rilevanti, come ad esempio le manutenzioni e il recupero del credito, prevedendo già nel corso del 2026, un incremento di organico di oltre 500 persone e di costi fissi per investimenti e materiale di consumo

Tali azioni, a parere del sottoscritto, non sono coerenti con la riduzione del capitale sociale proposta.

Si ritiene inoltre che alcune considerazioni vadano espresse anche in ordine ai documenti sui quali si fondono le decisioni oggetto della presente riunione, che, a parere del sottoscritto, sono carenti e parziali. Per quanto riguarda il PEF si richiamano integralmente le considerazioni già espresse durante il CdA del 30 luglio u.s., che allo stato si ritengono non superate.

Si rileva inoltre che nessun dei documenti finora utilizzati ha esaminato gli aspetti fiscali, tecnici e penali dell'operazione così come evidenziato nel parere dello Studio Legale Bonelli Errede dove tra le premesse iniziali dichiara di non aver affrontato tali fattispecie.

Per tali motivi si ritiene che la proposta di riduzione volontaria del capitale sociale e delle riserve sia manifestamente imprudente e azzardata e in violazione degli obblighi di corretta amministrazione in capo agli amministratori. Questo in quanto il capitale post riduzione non è congruo rispetto ai rischi e all'attività svolta; il rapporto di indebitamento supera livelli sostenibili; non sono presenti prospettive di rafforzamento patrimoniale o di riduzione di debiti e infine la riduzione del capitale è volontaria e non obbligatoria per legge.

La previsione di modificare lo statuto prevedendo l'istituzione di due tipologie diverse di azioni "A" e "B", in base alle quali le azioni di tipo "A", che saranno attribuite esclusivamente alla RAS, hanno diritto al rimborso del capitale e alla distribuzione di utili sembrerebbe essere effettuata in danno agli altri azionisti soci che non vedrebbero in alcun modo remunerato il capitale investito in questi anni. Sotto altro aspetto tale decisione sembrerebbe essere assunta con il solo fine di evitare, in sede di assemblea straordinaria, la necessaria unanimità dei soci prevista dal codice civile per la riduzione volontaria di capitale.

Non è stato ancora acquisito e/o trasmesso il parere della Commissione di Controllo Analogico in ordine all'operazione straordinaria di modifica dello statuto e riduzione del capitale.

Non è stato adeguatamente istruito e documentato il mantenimento del requisito che legittima l'affidamento in house del servizio, anche in ragione dell'influenza dominante esercitata sulla società da soci diversi dai Comuni nonostante le disposizioni ANAC.

L'operazione prospettata sembrerebbe in violazione della Legge Regionale n. 4 del 2015, così come modificata dalla Legge Regionale n. 25 del 2017, dove in base all'art. 15 la RAS avrebbe dovuto cedere ai Comuni le proprie azioni nella società Abbanoa al prezzo simbolico di 1 euro ogni mille azioni fino a mantenere una quota di partecipazione della Regione nel limite massimo del 20 per cento del capitale sociale.